

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3148-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica  
e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

*(V. Stampato Camera n. 3527)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 marzo 1998*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, il Parlamento può autorizzare la ratifica di uno scambio di lettere che, in concreto, consentirà l'ammissione alle istituzioni universitarie della Svizzera degli studenti diplomatisi nei sette licei italiani funzionanti in quel paese. Per un'ovvia questione di reciprocità anche coloro che si diplomano nelle scuole svizzere di Roma e di Milano potranno essere ammessi alle università italiane.

Il testo dell'accordo definito con lo scambio di lettere è il frutto di negoziati effettuati ad Ascona nel dicembre 1995 e a

Berna nell'aprile dell'anno successivo. Gli esperti della parte italiana sono stati particolarmente puntigliosi nella specificazione delle condizioni cui dovranno attenersi le scuole svizzere: in particolare è previsto che l'insegnamento della lingua e della cultura italiane avverrà secondo programmi definiti da uno specifico Comitato tecnico e che gli insegnanti di tale disciplina dovranno essere di madre lingua italiana.

La Commissione si è espressa a favore dell'approvazione del disegno di legge.

BASINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

